

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1971

(52^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI BENEDETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio dei militari » (1230-B) (D'iniziativa dei senatori Celidonio ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (1):

PRESIDENTE	Pag. 515, 517, 518, 519
BURTULO, relatore alla Commissione	516, 518, 519
CELIDONIO	517, 519
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	518, 519
PELIZZO	517
ROSA	518

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio del personale delle Forze armate e dei corpi assimilati ».

La seduta ha inizio alle ore 11,50.

Sono presenti i senatori: Albarello, Antonini, Bera, Bernardinetti, Berthet, Carucci, Cipellini, Di Benedetto, Di Vittorio Berti Baldina, Morandi, Niccoli, Pelizzo, Rosa, Sema, Tanucci Nannini e Zenti.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento il senatore Segni è sostituito dal senatore Barra.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

ALBARELLO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio dei militari » (1230-B), d'iniziativa dei senatori Celidonio ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge d'iniziativa dei senatori Celidonio, Bloise, Bardi e Cipellini: « Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio dei militari », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 7 luglio scorso, nel corso della quale fu iniziata la discussione del presente disegno di legge, il rappresentante del Governo ha prospettato l'opportunità di un emendamento aggiuntivo all'articolo unico di cui è composto il disegno di legge, con il quale verrebbe precisato in modo esplicito che, pur abrogandosi le norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio dei militari, restano fermi i limiti di età e i periodi di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il matrimonio del personale in questione. La discussione è stata poi rinviata ad oggi con l'intesa (potendo tale emendamento in qualche misura interferire con il disegno di legge n. 1183, del quale ci siamo occupati, in sede referente, nel corso della seduta odierna) di iscrivere al primo punto dell'ordine del giorno, come infatti è avvenuto, il seguito dell'esame di quest'ultimo disegno di legge, che propone appunto la revoca dei limiti di età per la celebrazione del matrimonio del personale militare e di quello dei corpi assimilati, al fine di mettere in grado la Commissione di esprimere un giudizio definitivo su tale argomento prima di concludere la discussione del disegno di legge in titolo.

Do quindi la parola al relatore, senatore Burtulo, perchè faccia il punto della situazione.

BURTULO, *relatore alla Commissione*. Debbo in primo luogo precisare, acquisiti tutti gli elementi che sono stati discussi nelle numerose sedute nel corso delle quali ci siamo interessati di questo problema, che già in occasione della precedente approvazione, da parte della nostra Commissione, del disegno di legge era stato posto chiaramente il quesito se quel testo mantenesse o meno in vigore le norme vigenti sui limiti di età e solo in seguito a dichiarazioni rese dal sot-

toscritto (che si basava sulla formulazione della legge istitutiva del regio assenso e delle successive modificazioni e per la quale non si riteneva strettamente legata l'autorizzazione all'età) venne ritirato un emendamento analogo a quello prospettato nella passata seduta dal rappresentante del Governo, presentato allora dal senatore Oliva.

Era ed è insomma chiara la volontà della Commissione di abrogare le disposizioni sull'assenso e sull'autorizzazione a contrarre matrimonio, che si ritengono da un certo punto di vista anche non rispettose della scelta individuale e che possono assumere aspetti quasi di inquisizione da parte delle autorità militari, nei confronti non solo del futuro coniuge ma addirittura della sua famiglia, ormai superati dalla coscienza civile moderna, lasciando per il momento impregiudicata ogni decisione in merito alla questione dei limiti di età, che invece hanno prevalente giustificazione nelle esigenze di servizio. Nella precedente seduta, peraltro, l'onorevole rappresentante del Governo, nel corso di un approfondito intervento, ebbe a rilevare che poichè la legge istitutiva relativa sia all'assenso per gli ufficiali che all'autorizzazione per i sottufficiali pone l'età come condizione per la presentazione della relativa domanda e per la concessione dell'assenso e dell'autorizzazione di cui trattasi, la dizione del testo da noi precedentemente approvato (come quella del testo modificato dall'altro ramo del Parlamento) poteva far sorgere in definitiva la sensazione che con il suo accoglimento si sarebbe determinata l'abrogazione anche delle norme relative ai limiti di età fissati ai militari per contrarre matrimonio.

Pertanto, per rispetto anche di quello che è l'intendimento della Commissione, ritengo di dover far mio l'emendamento aggiuntivo prospettato dal Governo, il quale a mio parere dovrebbe essere inserito come secondo comma dell'articolo unico. Con ciò — ripeto — resta impregiudicata la possibilità da parte della Commissione di una valutazione autonoma della questione dei limiti di età nel senso di abolirli, come vorrebbe l'originaria proposta del senatore

Celidonio, o di mantenerli, come vorrebbe il Governo, o di assumere una posizione intermedia, quale è quella prospettata dallo emendamento da me proposto, in sede di esame del disegno di legge n. 1183.

Torno quindi a dire, in conclusione, che faccio mio l'emendamento presentato dall'onorevole rappresentante del Governo, inteso ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « Restano fermi i limiti di età e i periodi di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il matrimonio delle persone indicate nel primo comma », proponendone l'approvazione allo scopo di rendere chiaro ed esplicito quello che ritengo sia l'intendimento della Commissione nell'approvare il presente provvedimento.

P E L I Z Z O . Riterrei allora più opportuno non entrare adesso nel merito del disegno di legge in discussione, ma differirne piuttosto l'esame, insieme a quello del disegno di legge n. 1183, alla prossima seduta: non vorrei infatti che fissando in un momento successivo limiti di età diversi da quelli previsti dalle attuali disposizioni si ingenerasse l'equivoco inverso a quello che si vuole evitare.

P R E S I D E N T E . Prendo atto, senatore Pelizzo, di questa sua preoccupazione, di cui la ringrazio: debbo farle però notare che nella precedente seduta abbiamo ritenuto di mantenere l'abbinamento dei due provvedimenti pensando di poter risolvere la questione dei limiti di età nel corso della seduta odierna. Poichè questo non è stato possibile, nè si può prevedere quando lo sarà, ritengo che continuando a mantenere legati i due disegni di legge renderemo, per così dire, un cattivo servizio sia all'uno che all'altro.

P E L I Z Z O . Non insisto nella mia proposta.

C E L I D O N I O . Premesso, signor Presidente, che la preoccupazione manifestata dal Governo è stata già oggetto di attenta considerazione da parte della Commissione, non vorrei che con l'introduzione nel te-

sto del provvedimento in discussione dello emendamento aggiuntivo prospettato dallo onorevole Guadalupi si precludesse al riguardo ogni manifestazione di volontà della Commissione.

P R E S I D E N T E . Ripeto ancora una volta che l'opportunità di risolvere entrambe le questioni nel corso della stessa seduta era stata vista da tutti: dato però che non è stato possibile addivenire ad una rapida definizione dei nuovi criteri da porre a base del disegno di legge n. 1183, con l'emendamento suggerito dal Governo e fatto proprio dal relatore — sul quale evidentemente si può essere d'accordo o rispetto al quale si può essere contrari — si vuole soltanto evitare che possano sorgere pericoli interpretativi, senza precludere peraltro nel modo più assoluto la potestà del Parlamento di modificare in futuro i limiti di età previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

C E L I D O N I O . Si verrebbe meno di rispetto, però, a chi è tenuto all'interpretazione della norma.

P R E S I D E N T E . Anche questa è una opinione.

C E L I D O N I O . A mio parere, si tratta di due questioni distinte, in quanto quella relativa all'assenso e all'autorizzazione incide su un piano strettamente formale, mentre quella relativa ai limiti di età si incentra su un requisito di sostanza che è completamente diverso.

P R E S I D E N T E . Come è stato più volte ricordato, senatore Celidonio, l'argomento è stato già a lungo dibattuto in Commissione in sede di primo esame del provvedimento: in quella occasione tutti concordammo, riservandoci di trattare separatamente e in modo autonomo la questione dei limiti di età, nel dichiarare che con l'approvazione del disegno di legge n. 1230 non intendevamo prevedere anche l'abrogazione delle norme relative ai limiti di età. Successivamente, però, l'onorevole rappre-

4^a COMMISSIONE (Difesa)52^a SEDUTA (14 luglio 1971)

sentante del Governo (precisamente nel corso della precedente seduta) ha manifestato una certa preoccupazione — ed il relatore poc'anzi ne ha anche spiegate le ragioni, che quindi è inutile ora ripetere — circa la possibilità di eventuali difficoltà interpretative al riguardo, nel senso che da parte di qualcuno si potrebbe ritenere che l'accoglimento del disegno di legge in discussione, nella sua attuale formulazione, significhi anche l'abolizione dei vigenti limiti di età per contrarre matrimonio.

BURTULO, *relatore alla Commissione*. Dirò di più: mi sono convinto che proprio in tal senso dovrebbe essere inteso il provvedimento, ove fosse lasciato nella formulazione attuale.

PRESIDENTE. Anche senza arrivare a questo, nel dubbio è necessario, a mio avviso, eliminare ogni possibile equivoco, fermo restando evidentemente che la Commissione sarà completamente libera, ove lo ritenga, quando procederà all'esame della questione relativa ai limiti di età, anche di abolirli. Ciò vuol dire che in quel momento le norme relative cadranno, in quanto vi sarà una disposizione di legge successiva con esse incompatibile: questo mi pare pacifico.

GUADALUPI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel corso della precedente seduta ho già avuto modo di accennare alla imprecisione del termine usato alla fine del primo comma dell'articolo unico in esame «...delle forze armate e dei corpi assimilati». Si tratta, in effetti, di una dizione che corre spesso ma che, secondo noi, non è la più precisa; proporremo pertanto di adottare la seguente: «...delle forze armate e dei corpi civili militarmente ordinati», che a nostro sommo avviso è la più esatta in quanto si richiama alla dizione già usata nel codice penale militare. In altri termini, suggeriremmo una terminologia che è ancorata ad una definizione tecnico-giuridica già convalidata della legislazione in atto. Con tale

disposizione viene, comunque, precisato che il beneficio previsto dal provvedimento si allarga fino a comprendere i corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e via dicendo.

PRESIDENTE. Non vorrei che in tal modo si corresse il rischio di dire una cosa e di non dirne però un'altra: specificando troppo potremmo anche peggiorare l'attuale formulazione del comma.

ROSA. Concordo con l'osservazione dell'onorevole Presidente. È necessario tenere presente, infatti, che le guardie di pubblica sicurezza e quelle di finanza costituiscono corpi di polizia.

GUADALUPI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Non insisto, ad ogni modo, nella mia proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do lettura del primo comma dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Sono abrogate le disposizioni che prescrivono l'assenso del Presidente della Repubblica o l'autorizzazione del Ministro competente o delle autorità altrimenti indicate per il matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei corpi assimilati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Dopo questo comma il relatore, facendo proprio un emendamento suggerito dall'onorevole rappresentante del Governo, propone di aggiungerne un altro del seguente tenore:

« Restano fermi i limiti di età e i periodi di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il matrimonio delle persone indicate nel primo comma ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)52^a SEDUTA (14 luglio 1971)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura del secondo comma, che diviene terzo comma, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

« Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora emanati i decreti di cessazione del servizio per infrazione delle norme abrogate dal comma precedente i relativi procedimenti rimangono estinti ».

BURTULO, *relatore alla Commissione*. A seguito dell'approvazione del precedente emendamento, proporrei di sostituire nel presente comma, per evidenti ragioni di coordinamento, le parole: « delle norme abrogate dal comma precedente » con le altre: « delle norme abrogate dal primo comma ».

PRESDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo, di cui ha dato lettura l'onorevole relatore.

(È approvato).

Metto, pertanto, ai voti il terzo comma dell'articolo unico, quale risulta con l'emendamento ora approvato.

(È approvato).

GUALUPI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Per dare atto all'onorevole proponente del disegno di legge che talune sue preoccupazioni sono state già largamente condivise dall'altro ramo del Parlamento e dal Governo, che lo ha accolto come raccomandazione, desidero confermare l'avviso positivo del Governo stesso nei confronti di un ordine del giorno, nel quale tali preoccupazioni si compendiano, presentato a suo tempo dal relatore, onorevole Lucchesi, nonchè dai deputati Lombardi Mauro Silvano, Napoli e Savoldi, relativo alla predisposizione di un provvedi-

mento che consenta, a domanda, la riammissione in servizio di coloro che ne sono stati allontanati per infrazione delle norme abrogate.

CELIDONIO. La ringrazio.

PRESDENTE. In relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio del personale delle forze armate e dei corpi assimilati ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge, del quale do nuovamente lettura nel testo dell'articolo unico risultante dopo gli emendamenti testè approvati:

Articolo unico.

Sono abrogate le disposizioni che prescrivono l'assenso del Presidente della Repubblica o l'autorizzazione del Ministro competente o delle autorità altrimenti indicate per il matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei corpi assimilati.

Restano fermi i limiti di età e i periodi di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il matrimonio delle persone indicate nel primo comma.

Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora emanati i decreti di cessazione dal servizio per infrazione delle norme abrogate dal primo comma, i relativi procedimenti rimangono estinti.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.